

STATUTO FIRST-CISL

**Approvato dal 1° Congresso FIRST – CISL
Roma, 5-8 giugno 2017**

PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 - costituzione

E' costituita la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (di seguito FIRST), con sede in Roma, facente parte della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL, in rappresentanza dei comparti Credito, Assicurazioni, Finanziario, Riscossione dei Tributi e della Banca d'Italia e delle Autorità Amministrative Indipendenti.

Art. 2 - ispirazione

La FIRST ispira la sua azione alla rigorosa osservanza del metodo democratico ed alla completa indipendenza da raggruppamenti ideologici, partitici e confessionali, facendo propri i principi ispiratori della CISL espressi nello Statuto Confederale.

L'azione della FIRST è al servizio della difesa e dello sviluppo degli interessi morali, professionali e sociali dei lavoratori\lavoratrici ed è volta ad operare perché l'organizzazione sociale, nelle sue varie espressioni, possa costituire valido strumento per la promozione della personalità umana, nella libertà e nella giustizia sociale.

Art. 3 - compiti

La FIRST persegue i propri scopi attraverso lo sviluppo delle adesioni tra i lavoratori\lavoratrici dei comparti rappresentati.

A tal fine si organizza, in piena autonomia e in coerenza con gli indirizzi della Confederazione, per rappresentare, anche sul piano negoziale, le istanze degli iscritti\iscritte e per offrire loro, in modo omogeneo, le necessarie tutele ed i migliori servizi.

La FIRST ha la titolarità del tesseramento e della contrattazione dei comparti rappresentati.

Sono compiti della Federazione:

- perseguire l'unità organizzativa, programmatica e di azione dei lavoratori\lavoratrici ad essa aderenti;
- elaborare contributi specifici alla determinazione delle scelte generali della Confederazione, sia relativamente alle politiche sindacali rivendicative che alle politiche di riforma sociale, con particolare riguardo ai sistemi: bancario, finanziario, assicurativo, della riscossione dei tributi ed alle Autorità Amministrative Indipendenti e a Banca d'Italia;
- realizzare il massimo di equità nelle condizioni di lavoro normative e salariali dei lavoratori\lavoratrici dei vari comparti di appartenenza;
- stabilire gli indirizzi della politica sindacale, organizzativa e di autofinanziamento;
- potenziare la propria rappresentatività con iniziative finalizzate alla crescita degli associati\associate, anche attraverso la prestazione di servizi coordinati a tutti i livelli;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza di entrambi i generi a tutti i livelli dell'organizzazione;
- sostenere e/o patrocinare attività di promozione sociale e culturale;
- promuovere la democrazia economica attraverso la partecipazione dei lavoratori\lavoratrici alla gestione delle imprese;
- difendere e tutelare gli interessi di tutte le specificità professionali, compresa la dirigenza, presenti nei comparti del : credito, finanziario, assicurativo, riscossione dei tributi, e nelle Autorità Amministrative Indipendenti ed in Banca d'Italia;
- stipulare contratti e accordi realizzando le azioni sindacali necessarie;
- programmare e gestire la formazione sindacale;

- promuovere e coordinare le attività di studio e ricerca;
- organizzare l'informazione e la comunicazione, la stampa interna ed i rapporti con i mezzi di informazione esterni;
- rappresentare i lavoratori\lavoratrici, iscritti/iscritte di fronte alle controparti, ai pubblici poteri ed alle istituzioni;
- aderire agli organismi sindacali internazionali.

ISCRIZIONE E DECADENZA DALLA QUALITÀ DI ISCRITTO \ ISCRITTA

Art. 4 - iscrizione

Possono iscriversi alla FIRST tutti i lavoratori\lavoratrici dipendenti, oltre che i lavoratori\lavoratrici inseriti nei percorsi di accompagnamento alla prestazione pensionistica previsti dai fondi di solidarietà di categoria secondo le norme contrattuali e di legge, operanti nei comparti creditizio, finanziario, assicurativo, riscossione dei tributi e nelle Autorità Amministrative Indipendenti, in Banca d'Italia e nelle Fondazioni di origine bancaria. Possono altresì iscriversi lavoratori\lavoratrici operanti in aziende che, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Confederale, vengano attribuite all' Organizzazione stessa.

L'iscrizione avviene tramite domanda presentata alla Federazione territoriale competente che è tenuta ad accettarla entro 15 giorni dalla presentazione previo il solo accertamento delle condizioni previste dal presente Statuto.

Art. 5 - incompatibilità d' iscrizione

L' iscrizione alla FIRST è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altra Organizzazione Sindacale di categoria.

Art. 6 - decadenza

Il lavoratore\lavoratrice decade dalla qualità di iscritto\iscritta:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nel versamento dei contributi associativi;
- c) per perdita del requisito di appartenenza alla categoria, compreso il collocamento in quiescenza;
- d) per espulsione decisa secondo le norme dello Statuto Confederale;
- e) per provata appartenenza ad altra associazione sindacale di categoria.

La dichiarazione di decadenza dalla qualità di iscritto\iscritta per le cause di cui alle precedenti lettere b), c), e) è pronunciata dalla Segreteria dell' articolazione periferica competente che ne darà comunicazione scritta all'interessato\interessata.

Art. 7 – doveri

Gli iscritti\iscritte e gli organi ai vari livelli, nell'esercizio pieno dei loro diritti, sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto ed alla tutela dell'integrità dell' Organizzazione. Le decisioni assunte dagli organi della Federazione e della Confederazione ai vari livelli impegnano tutti gli iscritti\iscritte.

ORGANI – SETTORI - ARTICOLAZIONI PERIFERICHE

Art. 8 - organizzazione

La Federazione è organizzata in:

- Organi
- Settori a livello nazionale e, quando sussistono, a livello Regionale/Macroregionale
- Articolazioni periferiche

Art. 9 - organi

Gli organi della Federazione Nazionale sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Generale;
- il Comitato Esecutivo Nazionale (di seguito Esecutivo Nazionale);
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Settori

La Federazione Nazionale si articola in Settori di:

- **Mestiere:**
 - ✓ **COORDINAMENTI AZIENDALI FIRST** (di seguito **C.A.FIRST**) per i comparti: credito Abi, assicurativo, finanziario, riscossione dei tributi e per le Autorità Amministrative Indipendenti e la Banca d'Italia;
 - ✓ **COOPERFIRST** per il comparto del credito cooperativo e delle attività organizzate in forma cooperativa;
 - ✓ **SOCIALFIRST** per il terzo settore, la promozione ed il progresso sociale e culturale;
- **Ruolo:**
 - ✓ **DIRFIRST** per le Alte Professionalità e i/le Dirigenti di tutti i comparti rappresentati dalla Federazione e nelle Autorità Amministrative Indipendenti e Banca d'Italia
- **Stato lavorativo:**
 - ✓ **ESOFIRST** per i lavoratori/lavoratrici inseriti nei fondi di solidarietà

nonché eventuali ulteriori settori relativi ad attività di competenza della Federazione.

La Federazione nazionale, qualora lo ritenesse necessario, può autorizzare l'istituzione dei Settori di livello Regionale/MacroRegionale.

L'identificazione, la composizione, ed il funzionamento dei Settori sia a livello nazionale che a livello Regionale/Macroregionale, sono disciplinati dall'art. n. 31 del presente Statuto e dai relativi articoli del Regolamento di attuazione.

Art. 11 - Alte Professionalità e Dirigenti - rappresentatività

Al ruolo inquadramentale delle Alte Professionalità e Dirigenti, così come individuate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, è garantita la rappresentatività sia in tutti i percorsi congressuali che nella composizione degli organi dei vari livelli della Federazione, così come stabilito dall' art 12 del presente Statuto.

Art. 12 Criteri di rappresentatività Alte Professionalità e Dirigenti

E' garantita nel:

- Consiglio Generale
- Consiglio Regionale/Macroregionale
- Comitato Direttivo Territoriale

una quota di componenti appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti non inferiore alla media calcolata, sommando le percentuali dei singoli comparti rispetto al totale degli iscritti\iscritte, come segue:

- ✓ per il comparto ABI, il rapporto tra il numero complessivo delle Alte Professionalità e Dirigenti certificate da Abi e quello degli iscritti\iscritte valido ai fini congressuali della struttura interessata;
- ✓ per il comparto Riscossione Tributi, la percentuale nazionale di comparto dei lavoratori\lavoratrici appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti comunicata dalle aziende;
- ✓ per le Autorità Amministrative Indipendenti e Banca d'Italia una percentuale convenzionale di comparto dei lavoratori\lavoratrici appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti pari al 50%;
- ✓ per il comparto BCC la percentuale nazionale di comparto dei lavoratori\lavoratrici appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti comunicata da Federcasse;
- ✓ per il comparto Ania, Anagina, Aisa, Assicoop e Ccnl Alleanza, la percentuale nazionale di comparto dei lavoratori\lavoratrici appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti comunicata dalle associazioni datoriali;
- ✓ per l' Appalto assicurativo una percentuale convenzionale di lavoratori\lavoratrici appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti pari a zero.

E' garantita nel:

- Direttivo della Sas di Complesso
- Direttivo della Sas di Gruppo

del comparto ABI, una quota di componenti appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti non inferiore al rapporto tra il numero complessivo degli iscritti\iscritte appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti, sulla base dei dati certificati da ABI, ed il numero degli iscritti\iscritte validi ai fini congressuali, entrambi relativi alla struttura interessata.

Negli organi di cui al precedente paragrafo qualora il rapporto tra le Alte Professionalità e Dirigenti e gli iscritti\iscritte risulti:

- ✓ superiore alla media nazionale FIRST ma comunque inferiore al 75%, si applica una percentuale pari alla media nazionale maggiorata di un 1/3 della differenza tra il rapporto sopraccitato e la media nazionale; in caso di percentuale superiore o uguale al 75%, si applica il 75%;
- ✓ inferiore alla media nazionale FIRST ma comunque superiore al 25% si applica una percentuale pari al rapporto maggiorato di un 1/3 del differenziale tra la media nazionale stessa ed il sopraccitato rapporto; in caso di percentuale inferiore o uguale al 25%, si applica il 25%.

E' garantita nei Direttivi delle Sas di Complesso e di Gruppo del comparto Riscossione dei Tributi una quota di componenti appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti non inferiore al 10%.

E' garantita nei Direttivi delle Sas di Complesso del comparto Assicurativo una quota di componenti appartenenti alle Alte Professionalità e Dirigenti di norma non inferiore al 5%.

Le percentuali di cui ai capoversi precedenti sono applicate fatta salva la condizione che siano pervenute candidature atte alla soddisfazione delle stesse.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13 - congresso nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione. Esso è formato da:

1. Delegati\Delegato, eletti nei congressi delle strutture regionali/macroregionali e delle articolazioni periferiche di cui all'art. 39 comma 2° del presente Statuto, rappresentanti un numero di voti pari almeno al 50% degli iscritti\iscritte, calcolati secondo le medie previste dai regolamenti confederali, rappresentati dalla struttura delegante.
2. Delegati\Delegato, eletti nei congressi degli esodati\esodate, delle SAS di Gruppo e, solo nel caso di rappresentanze aziendali non facenti capo ad un Gruppo, delle SAS di Complesso, rappresentanti un numero di voti pari al 50% degli iscritti\iscritte, calcolati secondo quanto previsto dai regolamenti congressuali della Federazione, rappresentati dalle strutture deleganti.

Nel caso in cui il numero degli iscritti\iscritte rappresentati dalle strutture di cui al punto 2) risulti inferiore a quelli complessivamente rappresentati dalla Federazione nazionale, gli iscritti\iscritte non rappresentati da dette strutture sono rappresentati per intero dai delegati\delegato eletti nei congressi delle strutture di cui al punto 1).

Partecipano al Congresso Nazionale, con il solo diritto di parola, ed in quanto non delegati\delegato, i/le componenti uscenti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale.

Art. 14 - riunioni

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria in concomitanza con il Congresso Confederale Ordinario.

Può essere riunito in via straordinaria per delibera del Consiglio Generale adottata a maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, oppure su richiesta di almeno un terzo degli iscritti\iscritte presentata tramite le articolazioni periferiche competenti.

Il Congresso è valido quando i delegati\delegato partecipanti rappresentano almeno la metà degli iscritti\iscritte più uno.

Art. 15 - decisioni

Il Congresso Nazionale decide l'indirizzo generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione della Segreteria Nazionale uscente.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Federazione e le modifiche statutarie, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 16 - elezioni

Il Congresso Nazionale elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Generale di sua competenza, i delegati\delegatae al Congresso Confederale, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio Nazionale dei Proviviri.

CONSIGLIO GENERALE

Art. 17 - composizione

Il Consiglio Generale è formato da componenti, eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero dei/delle componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei/delle componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata non dovrà essere inferiore al 55% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.

Gli/le eventuali componenti aggiuntivi, derivanti:

- dalle cooptazioni previste dallo Statuto Confederale;
- dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 73 del presente Statuto;
- dalle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto First in riferimento alle eventuali designazioni, in sede congressuale, di quote di Alte Professionalità e Dirigenti e genere meno rappresentato

non vengono considerati per il conteggio della percentuale di cui al comma precedente.

Art. - 18 compiti

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro; esso è presieduto da un/a Presidente eletto/a dall'organo stesso.

Si riunisce almeno 2 volte all'anno e definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa, sulla base delle deliberazioni del Congresso e degli indirizzi della Confederazione. Inoltre nell' ambito delle politiche contrattuali che gli competono, convalida le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo di tutti i contratti nazionali dei comparti della Federazione.

Esso decide:

- le quote contributive degli iscritti\iscritte;
- le regole del trattamento economico della dirigenza sindacale e degli operatori\operatrici secondo il Regolamento Confederale;
- le quote contributive di spettanza della Federazione e la loro ripartizione interna fra le strutture della Federazione stessa, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti;
- le quote di libertà sindacali a disposizione della Federazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti;
- i criteri di riparto delle libertà sindacali, derivanti dagli accordi stipulati dalla Federazione nazionale, alle strutture periferiche della Federazione;
- gli adeguamenti dello Statuto Federale a quello Confederale;
- il Regolamento di attuazione dello Statuto Federale;
- il Regolamento per l'effettuazione del Congresso Nazionale e di quelli di istanza inferiore;
- la convocazione del Congresso Nazionale;

- la convocazione di eventuali Assemblee dei Quadri sindacali e Organizzativa fissandone l'ordine del giorno ed i criteri di partecipazione;
- la costituzione di commissioni che si rendessero necessarie, fissandone i relativi compiti.

Il Consiglio Generale viene informato inoltre delle eventuali sanzioni deliberate dall' Esecutivo Nazionale in materia di distribuzione delle risorse economiche e di libertà sindacali.

Art. 19 - convocazione

Il Consiglio Generale è convocato, in sessione ordinaria, dalla Segreteria Nazionale che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale può essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta di almeno un terzo dei/delle suoi componenti

Art. 20 - elezioni

Il Consiglio Generale elegge nel suo ambito e con votazioni separate e segrete:

- il Segretario\Segretaria Generale;
- il Segretario\Segretaria Generale Aggiunto;
- i/le componenti la Segreteria Nazionale;
- i/le componenti dell' Esecutivo Nazionale

Art. 21 - nomine

Il Consiglio Generale nomina, nel suo ambito, su proposta della Segreteria Nazionale:

- il/la Responsabile ed i/le componenti del Coordinamento dei Settori e degli Staff nazionali.

Esso nomina inoltre, su proposta della Segreteria Nazionale:

- il/la responsabile nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere ed il relativo Staff;
- il /la referente nazionale delle Autorità Amministrative Indipendenti e Banca d' Italia ed il relativo Coordinamento .

Il Consiglio Generale viene informato altresì delle nomine e delle designazioni di competenza della Segreteria Nazionale in organi sindacali o di nomina sindacale.

ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 22 - compiti

L'Esecutivo Nazionale è l'organo che decide le linee di azione operative della Federazione da sviluppare secondo l'indirizzo generale del Congresso e le deliberazioni del Consiglio Generale.

In particolare gli è affidata la funzione di gestire con la Segreteria Nazionale le politiche contrattuali ed organizzative e, su richiesta della Segreteria Nazionale o dei Coordinamenti nazionali dei Settori o delle Segreterie Aziendali e/o di Gruppo interessate, di verificare la coerenza degli accordi di secondo livello rispetto agli indirizzi politici ed alle deliberazioni di cui al comma precedente.

Inoltre, su proposta della Segreteria Nazionale:

- a) approva i bilanci consuntivi e preventivi (economico-patrimoniale e delle libertà sindacali) annuali della Federazione, secondo gli schemi dettati dalla legge ed in conformità a quelli indicati dalla Confederazione e le variazioni di questi ultimi che si rendessero necessarie nel

- corso dell'esercizio;
- b) approva il bilancio consolidato della Federazione nelle forme e nei tempi indicati dalla Confederazione;
 - c) approva il bilancio sociale della Federazione nelle forme e nei tempi indicati dalla Confederazione;
 - d) analizza l'andamento organizzativo e i risultati dei Piani di crescita annuali trasmessi dalle strutture periferiche;
 - e) fissa il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Federazione;
 - f) adotta i provvedimenti da assumere nei confronti di organi della Federazione compreso il commissariamento e gli adempimenti conseguenti.

L'Esecutivo Nazionale, infine, su proposta della Segreteria Nazionale delibera:

1. in materia di offerta di servizi agli iscritti\iscritte;
2. in materia di fornitura di beni e servizi alle strutture della Federazione;
3. in materia di finanziamento di fondi di solidarietà, dell' attività di First Social Life e di altre iniziative della Federazione;
4. a maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle votanti, in merito alla comminazione di eventuali sanzioni alle strutture, responsabili del mancato rispetto delle delibere di cui ai punti 1) 2) 3), ovvero di inadempienze riscontrate dal Collegio Nazionale dei Sindaci nelle funzioni previste dall' art. 28 del presente Statuto.

Esprime altresì pareri consultivi sull'andamento della gestione, sui bilanci consuntivi, sui preventivi economici e sui progetti, relativi alle società di capitali, alle associazioni ed ai fondi di solidarietà riconducibili alle attività della Federazione Nazionale. È compito della Segreteria Nazionale relazionare periodicamente all' Esecutivo Nazionale in merito alle suddette questioni.

L'Esecutivo Nazionale può costituire nel suo ambito commissioni cui affidare compiti specifici e/o delegare poteri definiti

Art. 23 - riunioni

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno 4 volte l'anno ed è convocato dalla Segreteria Nazionale che ne fissa l'ordine del giorno. Esso può anche essere convocato con richiesta scritta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le sue deliberazioni sono valide quando sono presenti componenti in numero superiore al 50% dell'organo.

SEGRETARIA NAZIONALE

Art. 24 - compiti

La Segreteria Nazionale è l'organo che rappresenta la Federazione e dà attuazione alle decisioni assunte dagli organi deliberanti nazionali.

Essa ha la titolarità della firma di accordi e contratti del livello di competenza.

La Segreteria Nazionale, nella elaborazione delle piattaforme e nella conduzione delle trattative nazionali, gestisce i rapporti con le altre OO.SS.

Essa ha il compito di assumere tutte le misure operative atte ad assicurare il miglior funzionamento della Federazione, compreso assunzioni e risoluzioni del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Predisporre la relazione programmatica per il Congresso.

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo economico/patrimoniale della Federazione.

Predisporre il bilancio consolidato della Federazione, nelle forme e nei tempi indicati dalla

Confederazione.

Predisporre, ogni due anni, il bilancio sociale, della Federazione nelle forme e nei tempi indicati dalla Confederazione.

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo delle libertà sindacali della struttura nazionale.

Informa il Consiglio Generale circa le sanzioni comminate dall'Esecutivo Nazionale ai sensi dell'art 22, comma 4°, punto 4 del presente Statuto.

Il Segretario\Segretaria Generale ha la rappresentanza legale della Federazione e sta in giudizio in suo nome e conto. In caso di suo impedimento egli/ella è sostituito a tutti gli effetti dal Segretario\Segretaria Generale Aggiunto e, in caso di impedimento di quest'ultimo/a, da altro/a componente della Segreteria Nazionale con maggiore età anagrafica.

Il Segretario\Segretaria Generale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà delegarne alcuni, per atti singoli o per rapporti determinati, ad uno o più componenti la Segreteria Nazionale, previa conforme deliberazione della Segreteria Nazionale stessa.

Costituisce una funzione specifica di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario\Segretaria nazionale, quella relativa all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

Art. 25 - composizione

La Segreteria Nazionale è composta da:

- il Segretario\Segretaria Generale;
- il Segretario\Segretaria Generale Aggiunto;
- i Segretari\Segretarie

DIPARTIMENTI

Art 26 - dipartimenti

Ai vari livelli della Federazione possono essere costituiti Dipartimenti con responsabilità gestionale ed esecutiva.

I Dipartimenti devono operare in forte e permanente collegamento con la funzione politica della Segreteria di riferimento.

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Art. 27 - composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 7 componenti di cui n. 5 effettivi e n. 2 supplenti. Essi/esse sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni per la sua elezione si esprimono n. 5 preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i n. 5 candidati\candidate che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I n. 2 candidati\candidate che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno/a dei componenti effettivi, subentra il

supplente che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato\candidata non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Qualora non sussistano candidati\candidate non eletti il Consiglio Generale provvede all'integrazione del collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il/la Presidente, scegliendolo tra i/le componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il/la Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno/a ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti all'organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci\Sindache non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco\Sindaca di un organo con quella di Sindaco\Sindaca di un altro organo.

I Sindaci\Sindache partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Generale della Federazione. Partecipano altresì alle riunioni del Comitato Esecutivo relative ai bilanci ed alle loro eventuali variazioni.

Art. 28 - compiti

Il Collegio Nazionale dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio predispone relazioni annuali informative sulla gestione amministrativa della Federazione da presentare al Consiglio Generale e relaziona in particolare sulla conformità dell'impianto amministrativo e sulle metodologie e prassi operative in base alle indicazioni emanate dalla Confederazione ed esprime pareri di approvabilità sul bilancio stesso.

Il Collegio provvede ad almeno una verifica contabile per ogni trimestre, di cui una immediatamente precedente alla chiusura annuale dei conti. Delle verifiche eseguite dà comunicazione all'Esecutivo Nazionale.

Il Collegio verifica inoltre la compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei/delle Dirigenti e degli operatori\operatrici con riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio Generale e dai competenti organi delle Strutture periferiche.

Al Collegio Nazionale dei Sindaci è attribuita anche la titolarità di una funzione ordinaria di auditing interno, rivolta a tutte le strutture della Federazione, finalizzata al supporto delle funzioni amministrative ed alla verifica della congruità del tesseramento.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 29 - composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da n. 7 componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni per la sua elezione si esprimono n. 5 preferenze.

Risultano eletti/e componenti il Collegio dei Probiviri i candidati\candidate che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati\candidate non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati\candidate non eletti il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il/la Presidente del Collegio, scegliendo tra i/le componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza

professionale.

Se la vacanza riguarda il/la Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerlo/a ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del/della Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo/a presidente.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di Proboviro di un organo con quella di Proboviro di un altro.

Art. 30 - compiti

Per le competenze ed il funzionamento del Collegio dei Probiviri ci si attiene alle norme contenute nello Statuto Confederale e relativo Regolamento di attuazione.

SETTORI

Art. 31 - Settori

La Federazione Nazionale si articola, così come disciplinato dall' art 10 del presente Statuto, in Settori di: "mestiere", "ruolo" e "stato lavorativo".

Ai Settori spetta il compito di valorizzare le specificità del proprio ambito di competenza.

Ai Settori di "mestiere" spetta il compito di coordinare, presidiare e sovrintendere, nel proprio ambito di competenza, alla contrattazione di secondo livello, ove presente.

I Settori di "mestiere" e di "ruolo" sono composti ciascuno da un Coordinamento presieduto da un/a Responsabile, entrambi nominati dal Consiglio Generale fra i/le propri/e componenti su proposta della Segreteria nazionale.

Per il Settore di "mestiere" C.A.-FIRST, al fine di meglio omogeneizzare le attività dei comparti rappresentati: Abi, assicurativo, riscossione tributi, Banca d' Italia ed Autorità Amministrative Indipendenti, viene istituito il ruolo di referente di comparto, ciascuno nominato dal Coordinamento di Settore stesso e ratificato dal Consiglio Generale.

Al fine di rafforzare il patto associativo e la funzione sociale dell'agire sindacale, il Settore SOCIALFIRST si avvale dell' attività di First Social Life e di eventuali altre associazioni, previo parere favorevole da parte dell' Esecutivo Nazionale.

Il Settore di "stato lavorativo" ESOFIRST è presieduto da un/a Responsabile nominato dal Consiglio Generale fra i/le propri/e componenti, su proposta della Segreteria nazionale e si avvale di uno Staff.

Per il funzionamento dei Settori di "mestiere" e "stato lavorativo" la Federazione Nazionale mette a disposizione risorse (economiche e di libertà sindacali) delle quali hanno piena autonomia gestionale.

Per consentire il funzionamento del Settore di "ruolo", identificato dall' art 10 del presente Statuto, ad esso è riconosciuta personalità giuridica e piena autonomia patrimoniale ed amministrativa e pertanto esso osserva le procedure fiscali previste per le strutture periferiche.

Nel Regolamento di attuazione del presente Statuto viene individuata la composizione dei Settori e le loro specifiche funzioni.

Qualora sussistano anche i Settori di ambito Regionale/Macroregionale, la relativa attività è presidiata e coordinata dai corrispondenti Coordinamenti dei Settori del livello nazionale di concerto con la Segreteria Regionale/Macroregionale.

La modalità di costituzione, la composizione ed il funzionamento dei Settori a livello Regionale/Macroregionale, sono disciplinati dagli articoli 41 e 45 e 51 del presente Statuto e dal relativo articolo del Regolamento di attuazione dello Statuto First.

FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Art. 32 - patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili, dai beni immobili e dai valori (denaro, titoli, ecc.) ad essa pervenuti per qualsiasi causa o titolo.

Art. 33 - entrate

Le entrate della Federazione sono costituite dai contributi degli associati\associate per la parte stabilita dal Consiglio Generale, dagli interessi attivi, da eventuali rendite patrimoniali, da eventuali sopravvenienze attive.

Art. 34 - amministrazione

Il patrimonio è amministrato dalla Segreteria Nazionale che ne risponde di fronte all' Esecutivo Nazionale e al Congresso Nazionale.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro ente similare avente finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - erogazione delle somme

L'erogazione delle somme per il funzionamento e l'attività della Federazione è effettuata dalla Segreteria Nazionale previa predisposizione di bilanci preventivi annuali da sottoporre all'esame, per l'approvazione dell'Esecutivo Nazionale. La Segreteria Nazionale risponde della gestione amministrativa della Federazione di fronte all'Esecutivo Nazionale predisponendo bilanci consuntivi e situazioni patrimoniali annuali da sottoporre alla sua approvazione entro il 31 marzo.

L'erogazione di somme per spese di carattere straordinario, salvo interventi urgenti, che comunque devono essere sottoposti a ratifica, o le variazioni del patrimonio della Federazione, per quanto attiene beni immobili o mobili registrati, devono essere deliberate dall'Esecutivo Nazionale che ne determina le modalità e l'entità.

Durante la vita della Federazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o somme contabilmente assimilabili al capitale netto, salvo che la destinazione o distribuzione di tali somme vengano imposte dalla legge. Le quote versate sono definitivamente acquisite al patrimonio della Federazione e non possono essere rivalutate e restituite ai sottoscrittori\sottoscrittrici.

Art. 36 - contributi

I contributi degli iscritti\iscritte sono versati su conti intestati alla FIRST/CISL

Art. 37 - obbligazioni

La Federazione Nazionale risponde di fronte ai terzi e all'Autorità Giudiziaria, solamente per le obbligazioni assunte dal Segretario\Segretaria Generale o da altri componenti la Segreteria Nazionale, in esecuzione di mandati o deliberazioni assunte dai competenti organi della Federazione.

Per le obbligazioni assunte dalle Segreterie, Territoriali o Regionali/Macroregionali, la responsabilità ricade sulle rispettive Federazioni.

Per le obbligazioni assunte dai Settori di "ruolo" la responsabilità ricade sugli stessi.

Per le obbligazioni assunte dalle Segreterie Aziendali e di Gruppo, che comportino impegni di spesa, la responsabilità ricade sui livelli di Federazione a cui la struttura fa capo dal punto di vista amministrativo e patrimoniale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di pertinenza.

SERVIZI E ATTIVITA' SOCIALI

Art. 38 - Servizi agli iscritti\iscritte

Per assicurare agli iscritti\iscritte e ai lavoratori\lavoratrici una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa e per rafforzare il patto associativo nella FIRST/CISL, la Federazione Nazionale può costituire in forme associative e/o societarie, strutture polivalenti destinate alla stipula di convenzioni, all'erogazione di servizi agli iscritti\iscritte ed alle strutture.

ARTICOLAZIONI PERIFERICHE

Art. 39 – definizione

Le articolazioni periferiche della Federazione sono la Federazione Regionale/Macroregionale ed la Federazione Territoriale in conformità con quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto Confederale.

In stretta osservanza e secondo le disposizioni contenute nel medesimo art 35 dello Statuto Confederale e nell' art 5 del relativo Regolamento, esse possono altresì articolarsi, optando per un unico livello congressuale, scegliendo tra:

- 1) la regionalizzazione/macroregionalizzazione, che si realizza attraverso un processo in cui tutte le strutture territoriali appartenenti allo stesso ambito regionale/macroregionale confluiscono in un unico livello regionale/macroregionale;
- 2) la territorializzazione, che si realizza attraverso processi di accorpamento, sotto forma di fusione per incorporazione di strutture territoriali limitrofe che insistono su uno stesso ambito geografico regionale/macroregionale, fino al raggiungimento di una soglia di iscritti\iscritte definita, in indirizzo, dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il processo comporta la rinuncia al livello congressuale regionale/macroregionale e la costituzione di un Presidio Organizzativo a livello regionale con compiti di coordinamento dei Territori, costituito e disciplinato ai sensi del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le strutture Regionali/macroregionali e territoriali dello stesso ambito geografico regionale/macroregionale possono inoltre mantenere ciascuna il proprio livello congressuale optando per la costituzione di un'area metropolitana in cui, la struttura territoriale del capoluogo di regione confluisce in quella regionale (processo di metropolizzazione).

Le articolazioni periferiche Regionale/Macroregionale e Territoriale possono dotarsi di appositi regolamenti da approvarsi nei rispettivi Consigli purché non in contrasto con le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione.

Il Collegio nazionale dei Probiviri della FIRST, su iniziativa di organi della Federazione o di organi periferici, è competente a dichiarare la eventuale nullità di norme di regolamenti regionali/macroregionali contrastanti con il presente Statuto.

FEDERAZIONE REGIONALE/MACROREGIONALE

Art. 40 - definizione

La Federazione Regionale/Macroregionale è articolata in:

- regioni che insistono su una sola USR (Unione Sindacale Regionale);
- macroregioni che insistono su più di una USR (Unione Sindacale Regionale).

La Federazione Regionale/Macroregionale ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa.

Art. 41 – compiti

La Federazione Regionale/Macroregionale elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse Regionale/macroregionale nell'ambito e nel quadro delle politiche federali e confederali.

In particolare spetta alla Federazione Regionale/Macroregionale:

- rappresentare la Federazione nella USR/CISL per l'elaborazione e la gestione delle politiche generali con particolare riferimento ai comparti di competenza;
- allineare e coordinare, per le strutture di propria competenza, le politiche contrattuali, organizzative e della comunicazione, stabilite dalla Federazione Nazionale;
- promuovere, in collaborazione con la Federazione Nazionale e con le strutture Aziendali e di Gruppo e con le strutture territoriali di riferimento, la programmazione ed il coordinamento:
 - delle iniziative di sviluppo organizzativo ed associativo;
 - di una adeguata e costante politica dei quadri sindacali e della formazione del percorso di crescita degli stessi;
 - dell'attività di ricerca, di studio e di informazione;
- esercitare la titolarità della contrattazione di secondo livello per le aziende del proprio ambito prive di rappresentanza costituita;
- esercitare la titolarità della contrattazione di secondo livello per le aziende del settore del credito cooperativo del proprio ambito, intendendosi per tale le fattispecie previste dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e riservate allo stesso livello cosiddetto "locale";
- promuovere la costituzione ed assicurare il funzionamento delle strutture aziendali di coordinamento nelle aziende a carattere regionale/macroregionale.
- predisporre il bilancio consolidato annuale ed il bilancio sociale ogni due anni, secondo le modalità previste dal Regolamento Confederale;
- avanzare, ove ritenuto, la richiesta di costituzione dei Settori al proprio livello.

La Federazione Regionale/Macroregionale interessata da processi di regionalizzazione/macroregionalizzazione e/o metropolizzazione provvede inoltre:

- al tesseramento degli associati\associate;
- a presidiare le Zone (ove costituite);
- ad esercitare il presidio politico-organizzativo delle RSA e degli iscritti\iscritte nelle realtà aziendali prive di rappresentanza;
- a promuovere azioni di crescita associativa anche per la costituzione di nuove RSA e contribuire al funzionamento delle RSA presenti sul territorio;
- a diffondere tra gli associati\associate i servizi promossi dall' Organizzazione.

Le Federazioni Regionali/Macroregionali dovranno monitorare e, all' occorrenza, sanzionare eventuali comportamenti dei/delle dirigenti sindacali che orientino le prestazioni dei servizi all' esterno del circuito Cisl, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri

Art. 42 - organi

Gli organi della Federazione Regionale/Macroregionale sono:

- il Congresso;
- il Consiglio Generale Regionale/Macroregionale;
- il Comitato Esecutivo Regionale/Macroregionale (di seguito Esecutivo);
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 43 - congresso

Il Congresso Regionale/Macroregionale è costituito dai delegati\delegatoe eletti dai Congressi delle Federazioni Territoriali, ove esistenti, ovvero eletti nei congressi di base degli iscritti\iscritte, secondo le modalità previste dalla Federazione e dalla Confederazione per l'indizione dei Congressi.

Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola e in quanto non delegati\delegatoe, i/le componenti del Consiglio Generale Regionale/Macroregionale, uscenti alla data di svolgimento del Congresso stesso.

Esso fissa l'indirizzo generale del Sindacato Regionale/Macroregionale per l'ambito di sua competenza, fermo restando gli indirizzi e le linee decise dagli organi della Federazione.

Si riunisce, in via ordinaria, in concomitanza con il Congresso della Federazione Nazionale e con quello delle USR Unioni Sindacali Regionali CISL.

Il Congresso Regionale/Macroregionale può essere convocato in via straordinaria dal Consiglio Generale Regionale/Macroregionale con decisione assunta con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti avanzata tramite i Sindacati Territoriali, ove esistenti.

Art. 44 – elezioni

Il Congresso Regionale/Macroregionale elegge i/le componenti di sua spettanza del Consiglio Generale Regionale/Macroregionale, i delegati\delegatoe di sua competenza al Congresso Nazionale della Federazione, il Collegio dei Sindaci ed i delegati\delegatoe di sua spettanza al Congresso della propria USR, secondo quanto previsto dai regolamenti congressuali tempo per tempo vigenti.

In caso di Macroregionalizzazione, i delegati\delegatoe eletti nei congressi di base sui posti di lavoro ubicati nelle Usl/Cisl di riferimento, riuniti in assemblea, eleggono i delegati\delegatoe al congresso delle rispettive Usl/Cisl. Inoltre i delegati\delegatoe eletti nei congressi di base sui posti di lavoro ubicati nelle Ust/Cisl di riferimento, riuniti in assemblea, eleggono i delegati\delegatoe al congresso delle rispettive Ust/Cisl.

In caso di Regionalizzazione i delegati\delegatoe eletti nei congressi di base sui posti di lavoro ubicati in più Ust/Cisl di riferimento, riuniti in assemblea, eleggono i delegati\delegatoe al congresso delle rispettive Ust/Cisl.

CONSIGLIO GENERALE REGIONALE/MACROREGIONALE

Art. 45 – compiti

Il Consiglio Generale della struttura Regionale/Macroregionale è l'organo che definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse Regionale/Macroregionale secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso nel rispetto delle linee decise dagli organi della Federazione.

Il Consiglio Generale è costituito da componenti di diritto, designati ed eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

La componente elettiva non può essere inferiore al 55% dell'organo.

In particolare spetta al Consiglio Generale:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo (economico/patrimoniale e delle libertà sindacali) in conformità a quanto disposto dall'art 53 del presente Statuto;
- approvare il bilancio consolidato ed il bilancio sociale;
- analizzare l'andamento delle adesioni e deliberare il Piano di crescita annuale degli associati\associate;
- deliberare in materia di politica dei Quadri sindacali, di parità e di genere, di formazione, studio/ricerca ed informazione;
- stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Sindacato Regionale/Macroregionale;
- definire, in conformità con gli indirizzi dei competenti organi nazionali, le linee di coordinamento delle politiche organizzative, della comunicazione e della contrattazione nel settore del credito cooperativo del proprio ambito e nelle aziende a carattere regionale/macroregionale;
- deliberare la richiesta di costituzione di Settori al proprio livello da presentare alla Federazione nazionale;
- costituire eventuali commissioni e coordinamenti specifici

Art. 46 – elezioni

Il Consiglio Generale Regionale/Macroregionale elegge al proprio interno:

- il Segretario\Segretaria Generale;
- il Segretario\Segretaria Generale Aggiunto (ove ritenuto necessario)
- i/le componenti della Segreteria;
- l'Esecutivo, nel numero fissato dal Consiglio Generale stesso.

e nomina:

- il/la Responsabile Donne e Politiche di Parità e di genere;
- il/la Referente del Credito Cooperativo, se presente in regione/macroregione la relativa associazione datoriale, o se ritenuto necessario.
- il/la referente delle Alte Professionalità e Dirigenti
- il/la referente degli esodati\esodate

Nel caso di costituzione del Settore a livello regionale/macroregionale, viene meno la designazione del relativo/a referente ove previsto.

Art. 47 - riunioni

Il Consiglio Generale Regionale/Macroregionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed è convocato dalla Segreteria Regionale/Macroregionale

Il Consiglio Generale Regionale/Macroregionale si riunisce in via straordinaria su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

ESECUTIVO REGIONALE/MACROREGIONALE

Art. 48 – compiti

L'Esecutivo Regionale/Macroregionale coadiuva la Segreteria nell'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Congresso e dal Consiglio Generale.

Inoltre gli è affidata la funzione di gestire con la Segreteria Regionale/macroregionale le politiche contrattuali ed organizzative ed in particolare di definire, di concerto con le Sas di Complesso e/o di Gruppo interessate e le strutture territoriali di riferimento, l'utilizzo e la distribuzione delle risorse destinate alla crescita associativa della Regione/Macroregione.

L'Esecutivo è composto da:

- componenti eletti dal Consiglio Generale;
- Segreteria

SEGRETERIA REGIONALE/MACROREGIONALE

Art. 49 - compiti

La Segreteria rappresenta la Federazione Regionale/Macroregionale nei confronti dell'USR/CISL, delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organi della Regione/Macroregione, e attua le decisioni degli organi deliberanti.

Essa è composta:

- dal Segretario\Segretaria Generale
- dal Segretario\Segretaria Generale Aggiunto (ove ritenuto necessario)
- dai Segretari\Segretarie.

I/Le componenti della Segreteria hanno diritto di partecipazione e di parola in tutte le riunioni delle strutture sindacali della regione/macroregione.

La Segreteria predispose la relazione programmatica per il Congresso.

Predispose inoltre il bilancio economico/patrimoniale e delle libertà sindacali, il bilancio consolidato e, ogni due anni, il bilancio sociale.

Costituisce una funzione specifica di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario/a regionale/macroregionale, quella relativa all'amministrazione del patrimonio della Federazione regionale/macroregionale e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

Art. 50 – Segretario\Segretaria Generale

Il Segretario\Segretaria Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato Regionale/Macroregionale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli/ella è dotato dei poteri di ordinaria amministrazione e ripete i poteri di straordinaria amministrazione dal Consiglio Generale.

In caso di suo impedimento viene sostituito dal Segretario\Segretaria Generale Aggiunto o, in mancanza, da altro Segretario\Segretaria con maggiore età anagrafica.

Art. 51 – articolazioni funzionali organizzative - Settori

La Struttura Regionale/Macroregionale può avanzare richiesta alla Federazione Nazionale per la costituzione di Settori al proprio livello di derivazione nazionale.

La richiesta di costituzione di Settori deve essere deliberata dal Consiglio Generale Regionale/Macroregionale.

La modalità di composizione ed il funzionamento dei Settori a livello Regionale/MacroRegionale sono contenuti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 52 – articolazioni funzionali organizzative – Zone

Le strutture interessate da processi di regionalizzazione/macroregionalizzazione, o metropolizzazione devono procedere alla costituzione di Zone almeno coincidenti con le UST-Cisl di riferimento.

Qualora il processo di regionalizzazione/macroregionalizzazione o metropolizzazione riguardi anche i corrispondenti livelli confederali, la costituzione delle Zone deve essere garantita, con le stesse prerogative, anche per gli ambiti geografici territoriali coincidenti con le ex UST-Cisl.

La Zona, che non costituisce istanza congressuale, è presieduta da un Coordinatore\Coordinatrice. La composizione e le funzioni della Zona sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Art. 53 - patrimonio

Il patrimonio della Federazione Regionale/Macroregionale è costituito dai beni mobili, dai beni immobili e dai valori (denaro, titoli, ecc.) ad esso pervenuti per qualsiasi causa o titolo.

Le variazioni del patrimonio della Federazione Regionale/Macroregionale, per quanto attiene ai beni immobili o mobili registrati, devono essere deliberate dal Consiglio Generale Regionale/Macroregionale.

Tale patrimonio è amministrato dalla Segreteria Regionale/Macroregionale, che ne risponde di fronte al Consiglio Generale Regionale/Macroregionale ed al Congresso.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto secondo il seguente ordine di preferenza:

- ad altre strutture periferiche della Federazione;
- alla Federazione Nazionale;
- ad altro sindacato di categoria della Cisl;
- a fini di pubblica utilità;
- secondo eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge.

La rendicontazione annuale, è composta da:

- il bilancio consuntivo, articolato in stato patrimoniale e rendiconto economico-finanziario
- il piano di crescita annuale degli associati\associe
- il bilancio preventivo economico-finanziario
- il bilancio consolidato nelle forme e nei tempi indicati dalla Confederazione
- il rendiconto e il preventivo dell'utilizzo di tutte le libertà sindacali a disposizione della struttura Regionale/Macroregionale.

Con cadenza biennale deve essere predisposto anche il bilancio sociale, nelle forme e nei tempi indicati dalla Confederazione.

I documenti di cui al precedente capoverso relativi ai bilanci e rendiconti (preventivi e consuntivi) devono essere redatti secondo gli schemi forniti dalla Federazione Nazionale, approvati dal

Consiglio Generale Regionale/Macroregionale e trasmessi, unitamente al Piano di crescita annuale, alla Federazione Nazionale nei termini previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 54 - entrate

Le entrate della Federazione Regionale/Macroregionale sono costituite dalle quote di contribuzione attribuitegli con delibera del Consiglio Generale della Federazione, da eventuali contributi della Federazione Nazionale e delle Federazioni Territoriali, da interessi attivi, da sopravvenienze attive.

Nel caso di "regionalizzazione" e "metropolizzazione" alla Struttura Regionale sono attribuite anche le quote di contribuzione del "livello territoriale" non presente.

Il Consiglio Generale Regionale/Macroregionale è competente a decidere eventuali contribuzioni a carico delle Federazioni Territoriali.

Art. 55 - funzionamento

L'erogazione delle somme per il funzionamento e l'attività della Federazione Regionale/Macroregionale è effettuata, sulla base dei bilanci preventivi annuali approvati dal Consiglio Generale Regionale/Macroregionale, dalla Segreteria Regionale/Macroregionale, che ne risponde di fronte al Consiglio Generale Regionale/Macroregionale e al Congresso Regionale/Macroregionale.

FEDERAZIONE TERRITORIALE

Art. 56 - definizione

Nell'ambito geografico Regionale/macroregionale possono essere costituite le Federazioni Territoriali.

La Federazione Territoriale fissa la sua sede normalmente nella località dove ha sede la corrispondente Unione Sindacale Territoriale (UST-CISL) .

Il suo territorio di competenza coincide con quello dell'Unione Sindacale Territoriale (CISL).

La Federazione Territoriale ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa.

Art. 57 – articolazioni funzionali organizzative – (Zone)

Le strutture territoriali dello stesso ambito geografico regionale/macroregionale interessate da processi di accorpamento con strutture limitrofe (territorializzazione) e conseguente cessazione di quelle incorporate, devono procedere alla costituzione di Zone almeno coincidenti con le UST-Cisl di riferimento.

Qualora il processo di territorializzazione riguardi anche i corrispondenti livelli confederali, la costituzione delle Zone deve essere garantita, con le stesse prerogative, anche per gli ambiti geografici territoriali coincidenti con le ex UST-Cisl.

La Zona, che non costituisce istanza congressuale, è presieduta da un Coordinatore\Coordinatrice. La composizione e le funzioni della Zona sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 58 – compiti

La Federazione Territoriale elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse territoriale nell'ambito ed in coerenza con le politiche Federali e Confederali.

Ad esso spetta il compito di:

- provvedere al tesseramento annuale;

- presidiare le Zone (ove costituite);
- erogare i servizi agli iscritti\iscritte;
- esercitare il presidio politico-organizzativo delle RSA e degli iscritti\iscritte nelle realtà aziendali prive di rappresentanza costituita;
- promuovere azioni di crescita associativa anche per la costituzione di nuove Rsa e contribuire al funzionamento delle RSA presenti sul territorio;
- rappresentare la Federazione nella UST/CISL per l'elaborazione e la gestione delle politiche generali con particolare riferimento ai comparti di competenza;
- definire, in conformità con gli indirizzi degli organi nazionali, le linee di coordinamento, nel proprio ambito, delle politiche organizzative, della comunicazione e della contrattazione nelle aziende a carattere territoriale;
- esercitare la titolarità della contrattazione di secondo livello per le aziende del proprio ambito prive di rappresentanza sindacale.

Art. 59 - organi

Gli organi della Federazione Territoriale sono:

- il Congresso;
- il Consiglio Territoriale;
- il Comitato Direttivo Territoriale (di seguito Direttivo Territoriale);
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci.
-

Il Consiglio Territoriale è costituito dai/dalle componenti del Direttivo e dai Segretari\Segretarie Responsabili delle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite secondo le norme di attuazione del presente Statuto, non facenti parte del Direttivo.

Il Collegio Sindacale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni degli organi relative ai bilanci ed alle loro eventuali variazioni.

CONGRESSO TERRITORIALE

Art. 60 – congresso territoriale

Il Congresso Territoriale è costituito dai delegati\delegatoe eletti dai congressi di base degli iscritti\iscritte secondo le modalità previste dalla Federazione e dalla Confederazione per la indizione dei Congressi.

Esso elegge i\le componenti del Direttivo, i delegati\delegatoe al Congresso di istanza superiore, il Collegio dei Sindaci.

Inoltre, in caso di Territorio dislocato su più Ust, i delegati\delegatoe provenienti dai posti di lavoro ubicati nelle singole Ust/Cisl di riferimento, riuniti in assemblea, eleggono i delegati\delegatoe al congresso delle rispettive Ust/Cisl.

In via eccezionale e nei limiti previsti dai regolamenti congressuali, il Congresso Territoriale può essere costituito direttamente dagli iscritti\iscritte presenti nel Territorio.

DIRETTIVO TERRITORIALE

Art. 61 – compiti

Il Direttivo Territoriale è l'organo che definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse territoriale secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso Territoriale nel rispetto delle linee stabilite dagli organi della Federazione.

In particolare spetta al Direttivo:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo (economico/patrimoniale e delle libertà sindacali) in conformità a quanto previsto dall'art 64 del presente Statuto (rendicontazione annuale);
- analizzare l'andamento associativo e validare il piano di crescita territoriale predisposto dalla Segreteria con il coinvolgimento delle Sas di complesso interessate;
- definire le linee di coordinamento della contrattazione nelle aziende a carattere territoriale;
- costituire eventuali commissioni e coordinamenti specifici.

Inoltre, nel caso di sussistenza di più di una Ust/Cisl all' interno della Federazione Territoriale, qualora risulti eletto come Segretario\Segretaria Generale un/a dirigente proveniente dall' Ust non coincidente con quella sede di Federazione Territoriale, per la partecipazione di diritto agli organi delle Ust non coincidenti, il Direttivo Territoriale della Federazione effettua le relative designazioni in capo a dirigenti provenienti dall' Ust non coincidente.

SEGRETERIA TERRITORIALE

Art. 62 - segreteria

Il Direttivo Territoriale elegge al proprio interno:

- il Segretario\Segretaria Generale;
- il Segretario\Segretaria Generale Aggiunto (ove ritenuto necessario)
- i componenti della Segreteria

La Segreteria rappresenta il Sindacato Territoriale nei confronti dell'Ust, delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organi del Territorio, e attua le decisioni degli organi deliberanti. Essa predisponde la relazione programmatica per il Congresso.

Costituisce una funzione specifica di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario\Segretaria territoriale, quella relativa all'amministrazione del patrimonio della Federazione territoriale di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

Art. 63 – segretario\segretaria generale

Il Segretario\Segretaria Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli/ella è dotato dei poteri di ordinaria amministrazione e ripete i poteri di straordinaria amministrazione dal Direttivo.

Esso/essa viene sostituito dal Segretario\Segretaria Generale Aggiunto o, in mancanza, da altro Segretario\Segretaria con maggiore età anagrafica.

Art. 64 - patrimonio

Il patrimonio della Federazione Territoriale è costituito dai beni mobili, dai beni immobili e dai valori (denaro, titoli, ecc.) ad esso pervenuti per qualsiasi causa o titolo.

Tale patrimonio è amministrato dalla Segreteria Territoriale, che ne risponde di fronte al Direttivo Territoriale.

Le variazioni del patrimonio della Federazione Territoriale, per quanto attiene ai beni immobili o mobili registrati, devono essere deliberate dal Direttivo Territoriale.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto secondo il seguente ordine di preferenza:

- ad altre strutture periferiche della Federazione
- alla Federazione Nazionale;
- ad altro sindacato di categoria della Cisl;
- a fini di pubblica utilità;
- secondo eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge.

La rendicontazione annuale è composta da:

- il bilancio consuntivo, articolato in stato patrimoniale e rendiconto economico-finanziario
- il bilancio preventivo economico-finanziario;
- il rendiconto e il preventivo dell'utilizzo di tutte le libertà sindacali a disposizione della struttura territoriale.

I documenti di cui al precedente capoverso, redatti secondo gli schemi forniti dalla Federazione Nazionale, approvati dal Direttivo Territoriale, devono essere trasmessi alla Federazione Nazionale e alla Federazione Regionale/Macroregionale, ove esistente, nei termini previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 65 - entrate

Le entrate della Federazione Territoriale sono costituite dai contributi degli associati\associate per la parte stabilita dal Consiglio Generale, da interessi attivi, da eventuali sopravvenienze attive.

Art. 66 - erogazione somme

L'erogazione delle somme per il funzionamento e l'attività della Federazione Territoriale è effettuata, sulla base dei bilanci preventivi annuali approvati dal Direttivo Territoriale, dalla Segreteria che ne risponde di fronte al Direttivo Territoriale ed al Congresso Territoriale

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA) SAS DI COMPLESSO E DI GRUPPO

Art. 67 - RSA e SAS AZIENDALI

La RSA, costituita ai sensi di legge secondo le modalità previste dagli accordi di comparto presso l'unità produttiva, è la struttura di base della Federazione.

I poteri e le modalità di esercizio sono stabiliti dal Consiglio Generale della Federazione.

Tra RSA istituite in più unità produttive della stessa azienda, è costituito un Organo di Coordinamento e/o SAS di Complesso.

Tra le SAS di complesso o RSA unica costituite in aziende appartenenti al medesimo Gruppo è costituita una SAS di Gruppo.

Le modalità di costituzione e funzionamento delle RSA, l'Organo di Coordinamento, Sas di Complesso e Sas di Gruppo sono fissate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Art. 68 - controlli

La Federazione Nazionale, su iniziativa della Segreteria Nazionale, può effettuare controlli amministrativi sulle articolazioni periferiche. Essa, su delibera dell'Esecutivo Nazionale, fornisce indirizzi vincolanti sulle procedure amministrative.

ACCESSO ALLE CARICHE – ELEZIONI -VACANZE

Art. 69 - accesso alle cariche

I soci\socie, con i requisiti previsti dal presente Statuto, possono accedere alle cariche degli organi della Federazione, compresi quelli aziendali, senza alcun limite di anzianità di iscrizione.

Art. 70 - elezioni

I componenti di Segreteria (Territoriale, Regionale/Macroregionale, Nazionale) e degli Esecutivi (Regionale/Macroregionale e Nazionale) vengono eletti esprimendo un massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere.

Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di preferenze.

Art. 71 – vacanze

Le vacanze che si verificano negli organi ai vari livelli della Federazione sono integrate secondo i seguenti criteri:

- per i/le componenti eletti/e direttamente in sede congressuale si procede alla loro sostituzione con i/le componenti non eletti/e secondo la graduatoria di votazione; a parità di voti prevale l'anzianità d' iscrizione sindacale; a parità di iscrizione sindacale, il più anziano/a di età anagrafica;
- per i/le componenti eletti/e da organi direttivi si procede alla loro sostituzione con elezione da parte degli stessi organi.

I/le componenti di diritto decadono nel momento in cui viene meno la causa che determina tale diritto.

I/le componenti eletti/e da organi delle strutture immediatamente inferiori Federazione Territoriale per Consiglio Generale Regionale/Macroregionale, Federazione Regionale/Macroregionale per Consiglio Generale) possono essere revocati dagli organi che li hanno eletti con decisione da assumere a maggioranza di almeno il 50% più uno dei loro componenti.

La proposta di revoca può essere avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti l'organo stesso o dalla Segreteria nazionale. La convocazione del Consiglio Generale deve prevedere espressamente nell'ordine del giorno la proposta di revoca.

INCOMPATIBILITÀ - LIMITI DI ETÀ

Art. 72 – incompatibilità – limiti di età

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di Segretario\Segretaria Generale e di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

Le cariche di Segretario\Segretaria Nazionale, Segretario\Segretario Generale Nazionale ed Aggiunto sono incompatibili con qualunque altra carica di segreteria e/o coordinamento di qualsiasi livello della Federazione.

Le cariche di Coordinatore\Coordinatrice Nazionale C.A.FIRST e di Responsabile dei Coordinamenti C.A.FIRST, COOPERFIRST, SOCIALFIRST, DIRFIRST ed ESOFIRST sono incompatibili con le cariche di Responsabile di coordinamento aziendale o di SAS di Complesso e di Gruppo e di componente di coordinamento aziendale o di Sas di Complesso e di Gruppo.

La responsabilità di Coordinamento dei Settori è incompatibile con analogo incarico in altro Settore.

La carica di Segretario\Segretaria Generale Regionale/Macroregionale è incompatibile con la carica di Segretario\Segretaria Generale Territoriale.

La materia della incompatibilità e delle rotazioni, per quanto non previsto dal presente articolo è regolata dalle norme contenute nello Statuto Confederale e nel Regolamento Confederale nonché da quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 73 - clausola di salvaguardia

Qualora un componente del Consiglio Generale (Nazionale o Regionale/Macroregionale) sia eletto nella Segreteria (Nazionale o Regionale/Macroregionale) conserva la carica di consigliere\consigliera, a prescindere dal titolo di acquisizione della stessa.

Nel caso sopra citato, in cui la carica di consigliere\consigliera sia stata acquisita in virtù:

- della titolarità del diritto di altro organo sindacale federale e confederale;
- della designazione da parte di altro organo sindacale federale e confederale;

il Consiglio Generale viene integrato da parte della struttura titolare del diritto con l'indicazione del nuovo consigliere\consigliera.

La norma di cui al presente articolo si applica per analogia ai consigli generali e direttivi ad ogni livello della Federazione, anche con riferimento agli organi aziendali e di gruppo.

GESTIONI STRAORDINARIE: COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

Art. 74 - commissariamento

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Federale, anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, delle norme contributive federali, o di grave inefficienza da parte di organi di strutture della Federazione, l'Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli organi stessi e la nomina di un commissario\commissaria.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni al Collegio Nazionale dei Probiviri della Federazione il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15

giorni, alla ratifica di legittimità.
La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 75 - reggenza

Allorché un organo della Federazione risulti carente di uno/a o più dirigenti e gli organi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale di decidere che venga loro inviato un/a reggente che può essere estraneo all'organo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organo sia nelle condizioni di eleggere il/la dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d' intesa con la Federazione nazionale.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 76 - modifiche

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate ad iniziativa della Segreteria Nazionale, delle Federazioni Territoriali e/o delle Federazioni Regionali/Macroregionali e delle SAS di Complesso e di Gruppo.

Esse devono essere rimesse all'esame del Consiglio Generale almeno tre mesi prima della data di effettuazione del Congresso. Le proposte che vengono approvate dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei votanti sono rimesse al Congresso, mentre le altre saranno comunicate al Congresso per sola presa di conoscenza.

Tuttavia tali ultime proposte possono essere sottoposte alla votazione del Congresso se sono appoggiate per iscritto da almeno un quinto dei delegati/delegate espressi da almeno cinque Regioni/Macroregioni.

Le proposte in esame al Consiglio Generale possono essere emendate. Le modifiche allo Statuto sono decise dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei votanti, previa verifica di validità del Congresso ai sensi dell'art. 14 - 3° comma del presente Statuto.

Le modifiche relative all' art. 12 del presente Statuto in riferimento alla rappresentatività delle Alte Professionalità e Dirigenti devono essere assunte con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto al voto.

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 77 – scioglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibererà la destinazione e l'impegno del patrimonio della Federazione.

RINVIO ALLO STATUTO CONFEDERALE

Art. 78 – rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nello Statuto Confederale e Regolamento di attuazione del medesimo.